CAMERA DEI DEPUTATI N. 1260

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (LETTA)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE (LORENZIN)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (DELRIO)

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale

Presentato il 25 giugno 2013

Onorevoli Deputati! - L'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto un'anticipazione di liquidità in favore delle regioni per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012 per l'importo complessivo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014. Ha altresì previsto:

un primo riparto dei citati 5 miliardi di euro fra le regioni, in via d'urgenza, che | cesso le regioni a statuto speciale, fatta

è stato effettuato con decreto direttoriale del 16 aprile 2013, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del citato del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013;

il termine per le regioni per l'inoltro dell'istanza di accesso a dette risorse, stabilito nel 31 maggio 2013.

Non hanno presentato istanza di ac-

eccezione per la Sicilia e la Sardegna, le due province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia, Marche e Basilicata. In tal senso si è svolto un tavolo di verifica degli adempimenti diretto ad accertare la capacità regionale di fronteggiare correttamente e nei tempi previsti dalla direttiva europea i pagamenti dei debiti sanitari.

Pertanto, a valere sul citato riparto residuano risorse non richieste per circa 280 milioni di euro, che con il presente provvedimento, al comma 1 dell'articolo 1, sono rese immediatamente disponibili per le regioni che ne facciano richiesta entro il termine del 30 giugno 2013, con priorità per le regioni che sono sottoposte agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, conseguenti alla situazione di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria. Dette somme saranno ripartite con un decreto di aggiornamento del citato decreto direttoriale di riparto dei 5 miliardi di euro e saranno erogate con il medesimo strumento dell'anticipazione di liquidità.

Si evidenzia che, nell'ambito dell'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti sanitari, l'articolo 3 del decretolegge n. 35 del 2013 ha previsto, al comma 9, un'attenzione al caso delle regioni sottoposte al procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, prevedendo che le regioni possano far valere le somme attinte dall'anticipazione con riferimento alle risorse non erogate in termini di competenza ai propri servizi

sanitari regionali. Allo scopo di garantire il completamento dei necessari procedimenti amministrativi, ha disposto una proroga, per l'anno 2013, dei termini per gli adempimenti regionali previsti dal medesimo comma 174 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

Inoltre, lo stesso articolo 3 ha stabilito, in generale, al comma 4, la possibilità di riassegnare, in conseguenza del secondo definitivo riparto di risorse, le quote non attinte da talune regioni ad altre che facciano richieste per importi superiori a quelli attribuiti.

Con il presente provvedimento si anticipa già alle quote ripartite con il primo decreto la possibilità di riassegnazione delle risorse alle regioni che ne facciano richiesta, nella misura non attinta da altre.

Nel disporre ciò, si attribuisce priorità alle regioni sottoposte alla procedura del citato comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, con la conseguente necessità di prorogare i termini per gli adempimenti di cui allo stesso comma 174 per l'anno 2013. A tal fine, il comma 2 dell'articolo 1 differisce, per il solo anno 2013, i termini per gli adempimenti di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dall'attuale termine del 30 giugno al 15 luglio 2013.

Si segnala, infine, che le regioni sottoposte alla procedura di cui al predetto comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 sono le regioni Puglia e Piemonte

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

L'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto un'anticipazione di liquidità in favore delle regioni per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012, per un importo complessivo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014. Ha altresì previsto:

un primo riparto dei citati 5 miliardi fra le regioni, in via d'urgenza, che è stato effettuato con decreto direttoriale del 16 aprile 2013, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013;

il termine per le regioni per l'inoltro dell'istanza di accesso a dette risorse, stabilito nel 31 maggio 2013.

Non hanno presentato istanza di accesso le regioni a statuto speciale, fatta eccezione per la Sicilia e la Sardegna, le due province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia, Marche e Basilicata. Per queste ultime si è svolto un tavolo di verifica degli adempimenti diretto ad accertare la capacità regionale di fronteggiare correttamente e nei tempi previsti dalla direttiva i pagamenti dei debiti sanitari.

A valere sul predetto riparto di 5 miliardi di euro per il pagamento dei debiti sanitari, sono stati richiesti dalle regioni circa 4.720 milioni di euro. Pertanto residuano 280 milioni di euro. Con il presente decreto si consente prioritariamente alle regioni sottoposte alla procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Piemonte e Puglia), di accedere a tali somme residue, sempre mediante lo strumento dell'anticipazione di liquidità previsto dal citato decreto-legge n. 35 del 2013, per le medesime finalità indicate all'articolo 3, comma 9, dello stesso decreto-legge n. 35 del 2013, e attraverso un aggiornamento del citato decreto direttoriale di riparto.

In tali termini, rispetto agli equilibri finanziari programmati a legislazione vigente, il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Considerato

che lo schema di decreto-legge recante: "Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale", riveste carattere di necessità ed urgenza

Si dispone

ai sensi dell'articolo 9, DPCM 11 settembre 2008, n. 170, l'esenzione dalla relazione A.I.R.

Roma, 19 giugno 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Cons. Carlo Deodato)

Decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013.

Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

Rilevato che a valere sul riparto dei fondi per il pagamento dei debiti resi disponibili dal citato decreto-legge n. 35 del 2013 residuano risorse finanziarie;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad attribuire le ulteriori risorse residue prioritariamente alle regioni sottoposte alla procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro

il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2013.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri. Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze. Lorenzin, Ministro della salute. Delrio, Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI.



*17PDI.0006080